ACCORDO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

TRA

L' Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) con sede in Viale Merello 86, 09123 Cagliari, C.F. e P.I 03669190922, rappresentato dall' Amministratore Unico, Dott. Salvatore Piras, in qualità di Legale Rappresentante dell'Agenzia, e dal Dott. Antonio Casula, in qualità di Direttore Generale, entrambi domiciliati per la carica presso la sede dell'Ente, PEC: amministratoreunico@pec.forestas.it; - protocollo.dg@forestast.it;
nel seguito denominato "**FORESTAS**"

E

Il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali SAAF dell'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Viale delle Scienze Ed.4, C.F. 80023730825 e P.I. 00605880822, in persona del Direttore *pro-tempore* Prof. Baldassare Portolano, domiciliato per gli effetti del presente accordo presso la sede del citato Dipartimento, pec: dipartimento.saaf@cert.pec.it.
nel seguito denominato "**Dipartimento SAAF**"
di seguito denominate congiuntamente "**Le Parti**"

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. disciplina l'organizzazione e al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- la Legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, e in particolare gli articoli 35, 36 e 37, che disciplinano rispettivamente l'istituzione, le funzioni e l'organizzazione dell'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna (Forestas);
- l'Agenzia Forestas, supporta la Regione sui temi della gestione forestale e ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, nonché della ricerca e del trasferimento tecnologico, e rappresenta un interlocutore di rilievo per le attività di formazione dei Corsi di Laurea del Dipartimento SAAF;
- lo Statuto dell'Agenzia Forestas, allegato alla Delibera G.R. n. 68/6 del 20.12.2016, prevede tra le proprie finalità istituzionali: i) gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale; ii) ricerca, sperimentazione e monitoraggio ambientale; iii) tutela della biodiversità e delle risorse naturali; iv) attività di educazione ambientale, formazione e divulgazione tecnico-scientifica;
- l'Università degli Studi di Palermo con D.R. n. 1589/2021 del 01.04.2021, prot. n. 35299, ha emanato il "*Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali*";

- in data 20.05.2022 con prot. n. 3511 è stata stipulato un Protocollo d'Intesa tra il SAAF e FORESTAS della durata di 3 (tre) anni;
- il Dipartimento SAAF dell'Università degli Studi di Palermo, promuove la crescita culturale e scientifica sui temi dell'inventariazione, monitoraggio, pianificazione e gestione delle risorse forestali in Sicilia e nel Mediterraneo, rappresentando un interlocutore qualificato per le attività di gestione forestale, ricerca e trasferimento tecnologico svolte dall'Agenzia Forestas;
- le Parti intendono rinnovare la collaborazione per promuovere e svolgere attività didattiche, di ricerca, di trasferimento tecnologico, di formazione e orientamento professionale rivolte ai Corsi di Studio del Dipartimento SAAF;
- la collaborazione tra le amministrazioni è finalizzata a garantire che i servizi pubblici siano prestati nell'ottica di perseguire obiettivi comuni, che l'attuazione della cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico, e che le attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico interessate dalla cooperazione costituiscono meno del 20% delle attività complessive svolte sul mercato da ciascuna amministrazione.

Le premesse e gli eventuali allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto e finalità dell'accordo

La finalità dell'accordo è quella di attivare una collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di divulgazione scientifica, di formazione ai Corsi di Studio presenti presso il Dipartimento SAAF dell'Università degli Studi di Palermo, di aggiornamento professionale per il personale e i settori di competenza dell'Agenzia FORESTAS di cui alla legge regionale della Regione Sardegna n. 8/2016;

ARTICOLO 2 – Indirizzi e ambiti operativi di collaborazione

La collaborazione riguarda l'attività di supporto alla didattica erogata per i Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento SAAF dell'Università di Palermo, l'aggiornamento professionale per il personale dell'Agenzia FORESTAS e la collaborazione fra Agenzia e Dipartimento nel campo della ricerca, dell'innovazione tecnologica e della divulgazione scientifica nei settori delle scienze forestali e ambientali.

L'Agenzia FORESTAS si impegna ad offrire al Dipartimento SAAF il supporto per attività formative assicurando:

- di garantire la collaborazione di proprio personale qualificato e appositamente individuato per lo svolgimento di attività di stage e formative;
- di consentire l'accesso a studenti, docenti e ricercatori impegnati nei Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento SAAF alle strutture dell'Agenzia FORESTAS ubicate sul

territorio regionale, previa interlocuzione finalizzata all'accertamento della contingente disponibilità delle stesse.

Le attività di collaborazione offerte dal presente accordo, nell'ambito dei settori di cui al punto precedente, riguardano:

- l'organizzazione e la realizzazione di stage didattici e cicli di esercitazioni a carattere residenziale rivolti agli studenti dei Corsi di laurea promossi e sostenuti dal Dipartimento SAAF;
- l'assistenza e il supporto nello svolgimento di tesi di laurea, progetti ed elaborati previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite didattiche;
- l'organizzazione di conferenze, convegni e seminari.

Il Dipartimento SAAF si impegna ad offrire all'Agenzia il supporto per attività formative e per i programmi di ricerca e innovazione tecnologica comuni, assicurando con il proprio personale e strutture:

- lo svolgimento di insegnamenti, lezioni, giornate informative e di aggiornamento professionale in favore del personale dell'Agenzia relativi ai settori di competenza dell'Agenzia stessa;
- l'utilizzo delle aule, dei laboratori e strutture a favore del personale dell'Agenzia per attività di formazione, ricerca, divulgazione e trasferimento tecnologico;
- collaborazione per realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
- l'organizzazione e la realizzazione di visite;
- l'organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.

ARTICOLO 3 - Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l'Agenzia FORESTAS e il Dipartimento SAAF si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività previste dal presente Accordo.

ARTICOLO 4 - Responsabili dell'accordo

L'Agenzia FoReSTAS indica quale referente e responsabile scientifico del presente accordo la Dott.ssa Sara Maltoni, responsabile del Settore Ricerca, Partenariati e Progetti Speciali del Servizio Affari Generali della Direzione; Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile scientifico del presente accordo il Prof. Donato Salvatore La Mela Veca.

ARTICOLO 5 – Durata dell'accordo e modifiche

Il presente accordo avrà una durata pari a 5 (cinque) anni decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.

82 e ss.sm.ii. "*Codice dell'Amministrazione Digitale* (CAD)". Lo stesso potrà essere prorogato sulla base di un accordo sottoscritto dalle Parti che dovrà essere perfezionato mediante scambio di volontà manifestata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.

ARTICOLO 6 – Recesso e risoluzione dell'accordo

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente accordo ovvero di risolverlo consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 1 (uno) mese. L'eventuale recesso o risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di convenzione già eseguita.

ARTICOLO 7 – Oneri Finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri economici diretti a carico delle Parti. Eventuali costi relativi alle attività saranno definiti in eventuali e apposite Convenzioni successive attuative, che individueranno le fonti di copertura finanziaria.

ARTICOLO 8 - Proprietà intellettuale, risultati e loro diffusione

Considerato che il presente accordo ha anche per oggetto la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, il trasferimento dell'innovazione tecnologica e la divulgazione scientifica, la proprietà e la pubblicazione dei risultati appartengono ad entrambe le Parti stipulanti la suddetta convenzione. Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisita anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione. Nulla in questa convenzione è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una parte, sviluppata al di fuori di ogni eventuale accordo particolare, sia che questo avvenga prima, durante o dopo tale accordo. Ciò premesso, la proprietà dei risultati scientifici delle attività previste dal presente accordo, nonché i diritti alle relative domande di brevetto appartengono in ugual misura alle Parti, salva diversa pattuizione fra le stesse. I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle Parti. Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato da tutte le Parti. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente convenzione.

ARTICOLO 9 – Uso del marchio e del logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo e delle successive intese che ne deriveranno, previa autorizzazione scritta delle Parti. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. L'eventuale utilizzo straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, qualora compatibile con l'immagine e la mission dell'Ateneo, dovrà esser regolato da specifici accordi, previamente approvati dagli organi universitari competenti.

ARTICOLO 10 – Tutela del background e riservatezza

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata dell'accordo a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

ARTICOLO 11 - Sicurezza nei luoghi di lavoro e coperture assicurative

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando allo scopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

Ciascuna Parte è responsabile dei danni arrecati a persone o cose derivanti da condotte colpose o dolose del proprio personale.

ARTICOLO 12 - Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 - Trattamento dei dati personali

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 e sue ss.mm. e ii.. FORESTAS si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti dichiarano di essere informate e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza, quanto previsto nel Regolamento UE 679/2016 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e nel D.L. n. 101 del 10 agosto 2018. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto della presente convenzione solo al fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli interessati; informare immediatamente l'altra Parte in caso di violazione dei dati.

ARTICOLO 14 - Controversie

Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente accordo. Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Cagliari.

ARTICOLO 15 – Registrazione

Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 allegato B) art. 16 e al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131. In particolare, il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo, redatto in una sola copia, sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 16 - Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Per
L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente Della Sardegna

L'Amministratore Unico

Il Direttore Generale

Letto, confermato e sottoscritto

Per
Il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo

Il Direttore *pro tempore*
Prof. Baldassare Portolano

Delibera dell'Amministratore Unico n. …… - Approvazione Rinnovo dell'Accordo quadro tra Agenzia Forestas e Università degli Studi di Palermo."

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento SAAF n.4 del 16 aprile 2026.